

LAW OFFICES

TITO MAZZETTA P. C. & ASSOCIATES

TITO MAZZETTA\*\*  
ALESSANDRO COSTA†  
MARCO CONSONNI†  
ANREA SGALLA†  
GIAMPIERO PINO†  
PAOLO ROMAGNOLI†  
ALESSANDRO BATTISTI†  
RAEFAELLA ASINARI  
DI BERNEZZO†  
JOSEPH GANGUZZA\*\*

233 PEACHTREE STREET  
SUITE 2308, HARRIS TOWER  
ATLANTA, GEORGIA 30303  
(404) 521-1808  
TELECOPIER (404) 521-3563  
E-MAIL: omorol@aol.com

ROME, ITALY 00198  
VIA CLITUNNO, 18  
TEL. 06 841 9771  
FAX 06 8549052  
MILAN, ITALY 20122  
V. LE L. MAINO, 7  
TEL. 02 7772141  
FAX 02 76397091  
AREZZO, ITALY 52100  
VIA GUNDO MONACO 18  
TEL. 0575 29 83 082  
FAX 0575 258 705  
MIAMI, FLORIDA 33130  
150 WEST FLAGLER STREET  
MUSEUM TOWER  
TEL. (305) 371-4244  
FAX (305) 371-5930  
EDN 58 1695660

Atlanta, 15 Marzo 2007

\*LICENSED IN GEORGIA  
†LICENSED IN ITALY  
\*\*LICENSED IN FLORIDA  
\*\*\*LICENSED IN WASHINGTON, DC

Sig. Nando Durastanti, Sindaco  
Comune di Monteleone di Spoleto  
Corso V. Emanuele, 18  
Monteleone di Spoleto, (PG)  
06045, Italy

Oggetto: La Biga di Monteleone di Spoleto.

Caro Sindaco,

Nei giorni scorsi, ho letto con interesse diversi articoli sulle vicende della Biga con riferimenti all'ipotesi di un'azione legale del Comune di Monteleone di Spoleto contro il Metropolitan Museum.

Nella fase di ricerca storica - legale sul "caso" della biga, ho scoperto con sorpresa che, durante i cento quattro anni che sono passati dalla scoperta e dal trafugamento della Biga, nessuno dei Governi Italiani che si sono succeduti nel tempo ha mai inviato al Metropolitan una richiesta di restituzione del reperto.

Durante l'interrogazione parlamentare del 16 Febbraio 1904, proprio sul caso della Biga rapita, l'Onorevole Bernabei, dai banchi della Camera dei Deputati, tuona: .....“ e' possibile che i giudizi favorevoli del mondo sono per colui che fece l'affare, frodando la legge, e speculando sulla decantata nostra miseria, sulla nostra ignoranza. E cosi' dobbiamo rassegnarci ad essere defraudati e dobbiamo sopportare che la roba nostra ci sia sottratta .....”.

Il Comune di Monteleone, contestando ufficialmente, per la prima volta da piu' di un secolo dal trafugamento della Biga, il diritto al possesso della

Biga da parte del Metropolitan Museum e richiedendo finalmente la restituzione del bene, ha colmato un vuoto imbarazzante creato, nel corso delle vicende storiche della Biga, dai nostri burocrati.

La richiesta di restituzione e' il presupposto necessario e la condizione indispensabile alla instaurazione di un procedimento legale contro il Museo. In termini tecnici, dal punto di vista del diritto statunitense, la richiesta di restituzione della Biga avanzata dal Comune di Monteleone dà luogo ad un nuovo stato di fatto perché mette in dubbio la legittimità della proprietà e del possesso della Biga di Monteleone da parte del Metropolitan Museum.

I legali del Metropolitan hanno recentemente dichiarato che il Museo non e' in possesso di alcun documento (titolo di proprietà del bene) relativo alla acquisizione della Biga. Non dobbiamo dimenticare che il Generale Palma di Cesnola, direttore del Museo fino alla metà 1903 e John Pierpoint Morgan, soprannominato dai suoi contemporanei con il nomignolo di "Barone Ladro", successore del Generale Palma di Cesnola alla Direzione del Museo fino al 1913, avevano creato un sistema ingegnoso per evitare che fosse posta in dubbio la cosiddetta "buona fede" del Museo nell'acquisto di beni trafugati. Infatti, il pagamento per l'acquisto della Biga di Monteleone e di altri importanti capolavori non veniva effettuato direttamente dal Museo o dai membri del suo consiglio di amministrazione, ma da facoltosi "terzi" che poi donavano il bene al Museo.

La risposta, alla richiesta ingiuntiva di restituzione del bene, avanzata dal Comune di Monteleone di Spoleto, è stata quella di un netto rifiuto. Va detto che il Museo, nella lettera di risposta alla ingiunzione di restituzione, non ha contestato il diritto di Monteleone di Spoleto o dello Stato Italiano sul bene, ma ha replicato che tale domanda di restituzione e' giunta troppo tardi. Troppo tardi in quanto, a detta del Museo, i "TERMINI" per richiedere tale restituzione e quindi per promuovere un'azione giudiziaria sarebbero ormai prescritti, e cioè scaduti.

La posizione degli avvocati del Museo, da un primo esame, potrebbe apparire corretta in quanto la normativa vigente negli Stati Uniti limita, in generale, a 30 anni il termine massimo per l'instaurazione di azioni legali dirette al riconoscimento di diritti di proprietà e alla restituzione di beni personali.

Questa norma, unitamente alle disposizioni contenute nei vari Trattati e convenzioni stipulati tra lo Stato Italiano e gli USA nel corso degli ultimi 60 anni, sembrerebbe porre fine alle istanze dello Stato Italiano e del Comune di Monteleone di Spoleto e quindi relegare le richieste di restituzione del bene ad istanze basate sulla equità.

Tuttavia, e' mia opinione che i Principi generali di Diritto in vigore negli Stati Uniti consentano di formulare importanti eccezioni riguardo fattispecie che sono oggetto di una determinata disciplina legale.

Come e' noto, il Diritto Statunitense si basa, in linee generali, sui i principi della Common Law e dello "stare decisis". Questo significa che i principi del Diritto e le leggi non rimangono fissi ed immutabili nel tempo, nell'attesa del formale intervento del legislatore che decida di modificare la legge che regola una fattispecie. Si tratta quindi di principi e concezioni del diritto che sono in continua evoluzione e trasformazione. Questa trasformazione ed evoluzione avviene giornalmente nei Tribunali dei vari Stati dell'Unione dove i Giudici, in differenti gradi di giudizio, con le loro sentenze, creano nuove leggi o modificano le interpretazioni delle leggi esistenti.

La fine della schiavitù, la fine delle discriminazioni razziali, la fine della discriminazione delle donne ed, ancor piu' recentemente, il diritto delle coppie omosessuali a contrarre il matrimonio, in certi Stati dell'Unione, non sono stati conseguenza dell'intervento del Congresso Statunitense, con nuove leggi che regolassero le relative fattispecie, ma sono il risultato delle innovative interpretazioni creative di leggi esistenti, nell'ambito di sentenze emesse da parte di giudici "illuminati" nei Tribunali dei vari Stati.

Una volta modificata l'interpretazione delle leggi o creati nuovi principi giuridici con sentenze emesse Tribunali, il Congresso ed i vari organi legislativi statali Statunitensi non fanno altro che meglio articolare, uniformare, interpretare ed emettere leggi che recepiscono principi giuridici conformi a quanto è stato già disciplinato attraverso le sentenze emesse dai Tribunali.

A mio parere, lo Stato Italiano, la Regione dell'Umbria o il Comune di Monteleone di Spoleto, hanno una possibilità di vedersi riconoscere da un tribunale statunitense il diritto alla restituzione della Biga. La citazione presentata contro il Metropolitan dovrebbe far perno su una richiesta di

riconoscimento e di creazione di un nuovo principio di imprescrittibilità dei termini per proporre un'azione legale finalizzata ad ottenere la restituzione di reperti archeologici, che soddisfino determinati criteri. In particolare, si dovrebbe richiedere al Tribunale statunitense di dichiarare che non sono soggetti a termini di prescrizione i diritti su quei particolari beni demaniali che per il loro eccezionale valore artistico e rilevanza storica e culturale, nonché per la loro unicità rispetto al paese di ritrovamento e alle popolazioni locali, rappresentano e sono riconosciuti quale patrimonio "perpetuo ed inalienabile" di uno Stato.

Si verrebbe quindi a creare il riconoscimento del Diritto imprescrittibile "in perpetuity" di uno Stato a richiedere la restituzione di quei beni e reperti archeologici che soddisfano i principi, le condizioni ed i requisiti sopra elencati.

In parte, tali principi sono già stati elaborati e recepiti dal Trattato tra gli Stati Uniti ed il Messico del 17 Luglio 1970, dalla Convenzione dell'UNESCO del 1970, (Convenzione che è stata poi recepita nelle Leggi Federali degli USA), la Convenzione Unidroit del 1995, dall' accordo bilaterale tra gli Stati Uniti ed il Salvador riguardo materiale Archeologico dell'era Spagnola, nonché dal controverso accordo Bilaterale tra gli USA e l'Italia del gennaio 2001.

Inoltre, anche a prescindere dall'instaurazione di un procedimento legale, taluni Direttori di importanti Musei Statunitensi, hanno preso atto degli illeciti e degli abusi commessi in passato dai loro predecessori e riconoscendo l'importanza di specifici reperti archeologici verso la Nazione di origine, hanno ritenuto necessario applicare i predetti principi e non hanno esitato a compiere il loro dovere morale ed a restituire spontaneamente importanti reperti archeologici alla Nazione di origine.

Uno dei casi recenti è quello del Carlos Museum di Atlanta che nel Settembre del 2004 ha restituito all'Egitto la mummia del Faraone Ramses I. La mummia era stata esportata nel Continente Americano nel 1831, quindi addirittura 72 anni prima dell'anno di trafugamento della Biga. Il Carlos Museum aveva acquistato la mummia del Faraone nel 1999 pagando ad un privato la somma di \$ 2.000.000

Come ho avuto modo di rilevare in altre occasioni, un'azione legale contro il Museo per ottenere la restituzione della Biga, allo stato dei fatti, può essere promossa esclusivamente dal Governo Italiano. Ciò in quanto la Biga di Monteleone fa parte ed ha fatto sempre parte, dei beni demaniali dello Stato Italiano. Occorre pertanto che il Governo Italiano decida di intraprendere l'azione in questione o ne deleghi l'esercizio alla Regione dell' Umbria.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal Governo Italiano, la Regione dell' Umbria o il Comune di Monteleone potranno presentare un'istanza di restituzione del reperto, presso il Tribunale Federale dello Stato di New York, contro il Metropolitan Museum.

Il Direttore del Metropolitan Museum, Philippe de Montebello, cercando di difendere quello che e' indifendibile sotto l'aspetto morale e di giustizia, durante una recente intervista ha dichiarato che non c'e' ragione che i capolavori archeologici di antiche civiltà debbano essere restituiti alla Nazioni Contemporanee, Nazioni che non esistevano quando i capolavori d'arte erano stati creati. Il presidente dell'Istituto di Archeologia d'America ha commentato: " ... in un certo senso, così si uccide la Storia dei Popoli .....".

Alla luce di queste considerazioni, ritengo che sia giunto il momento per rinnovare le richieste di restituzione della Biga con una citazione contro il Metropolitan Museum dinanzi al Tribunale Federale del Distretto dello Stato di New York, volta al riconoscimento dei diritti dello Stato Italiano, della Regione dell'Umbria e del Comune di Monteleone di Spoleto sulla Biga d'oro di Monteleone e quindi alla condanna del Metropolitan Museum alla restituzione della Biga al suo paese d'origine.

Rimango a Sua più completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,

Cordiali Saluti

Avv. Tito Mazzecca

